

L.R. 28/2008, art. 16 – Modifica DGR 333/2016. Modalità di iscrizione nell'Elenco Regionale dei Mediatori dei Conflitti.

MODALITA' PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE DEI MEDIATORI DEI CONFLITTI

Per l'iscrizione e per la permanenza nell'Elenco Regionale dei mediatori dei conflitti sono necessari i seguenti titoli e requisiti:

1. Titoli:

- Diploma di Laurea nelle seguenti discipline: Psicologia, Servizio Sociale, Sociologia, Giurisprudenza, Antropologia, Scienza della Formazione, iscritti agli ordini professionali, ove previsti dalla legge (1).
- Diplomi di Laurea Educatore Professionale, solo se accompagnati dalla documentazione di almeno 5 anni di esperienza nel settore della giustizia minorile, maturata presso servizi pubblici, privati o del terzo settore.

2. Requisiti curriculari per l'iscrizione:

a. Esperienza professionale almeno triennale nell'ambito minorile con particolare riferimento ai fenomeni di disagio e disadattamento;

b. Formazione specifica sulla mediazione penale con almeno 180 ore di frequenza o, in alternativa, formazione specifica sulla mediazione socio-familiare con almeno 180 ore di frequenza.

La formazione può essere acquisita anche a posteriori, se il mediatore risulta iscritto nell'elenco dei partecipanti alla formazione e supervisione, prevista e organizzata dalla Regione Marche, rinviata a data da destinarsi, a causa dell'emergenza sanitaria derivante dal Covid 19.

(1) Si precisa che, in mancanza di Laurea in Psicologia e Servizio Sociale, si considera comunque valida l'iscrizione ai rispettivi Ordini professionali. Si precisa inoltre che sono considerati validi i titoli di studio equiparabili a quelli indicati e conseguiti precedentemente alle modifiche che hanno riguardato l'istituzione di nuove Facoltà e una diversa durata degli studi

3. Requisiti operativi:

a. Esito positivo di un colloquio valutativo tecnico-psicoattitudinale volto a verificare le competenze e le attitudini relazionali e comunicative del mediatore. Il colloquio viene tenuto da un Comitato composto dal Dirigente della Struttura regionale competente, dal Funzionario competente per materia e dal Coordinatore del Centro Regionale per la Mediazione dei Conflitti (CRMC). Il Comitato può avvalersi della consulenza di un esperto esterno senza oneri aggiuntivi per la Regione. Al termine del colloquio il Comitato esprime la propria valutazione anche in ordine all'idoneità rispetto alle due principali tipologie di mediazione (penale o socio-familiare), ai fini dell'ammissione al tirocinio. La sessione di colloquio valutativo tecnico-psicoattitudinale, viene organizzata a seguito di presentazione di domanda di iscrizione, qualora siano presenti i requisiti richiesti.

b. Tirocinio formativo gratuito in affiancamento a mediatori esperti del CRMC, almeno 2 casi di mediazione. Al termine del tirocinio formativo il Coordinatore del CRMC presenta una relazione sull'andamento e sulle eventuali criticità.

L'esito positivo del tirocinio determina l'iscrizione nell'elenco.

Il tirocinio può essere riconosciuto anche se attuato in modalità stage, presso il Centro Regionale per la Mediazione dei Conflitti, a completamento di percorso di studi, opportunamente documentato.

Il possesso dei requisiti operativi è richiesto a tutti i mediatori, al fine di abilitare il soggetto alla collaborazione professionale con la Regione Marche, previo affidamento di incarico.

4. Requisiti di formazione continua ai fini della permanenza nell'elenco

Al fine della permanenza nell'elenco, è richiesta la frequenza con esito positivo alle attività formative, di aggiornamento e di supervisione organizzate dalla struttura Regionale competente.

5. Soggetti già iscritti nell'Elenco regionale dei mediatori dei conflitti

a. gli iscritti nell'elenco regionale dei mediatori dei conflitti, alla data del presente atto, sono automaticamente riconfermati;

b. gli iscritti di cui al punto precedente, ma senza esperienza specifica presso il Centro Regionale per la Mediazione dei Conflitti (CRMC), prima di stabilire un eventuale rapporto di collaborazione professionale con la Regione Marche devono possedere i "requisiti operativi" di cui al punto 3;

6. Modalità di presentazione della domanda d'iscrizione

a. La domanda, redatta secondo lo schema previsto dalla Giunta Regionale, dovrà essere presentata alla Regione Marche, Servizio Politiche Sociali e Sport, Via G. da Fabriano 3, 60125 Ancona, PEC regione.marche.politichesociali@emarche.it

b. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Curriculum vitae
2. Attestazione circa il possesso dell'esperienza professionale specifica richiesta
3. Attestazione circa il percorso formativo specifico seguito

4. Autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della L. 675/96 e successive modifiche
5. Copia del documento d'identità

7. Modalità iscrizione

Il Servizio competente esamina le domande pervenute e verifica il possesso del titolo e dei requisiti curriculari, nonché la completezza della documentazione allegata.

Gli aspiranti in possesso dei requisiti curriculari sono convocati per il colloquio valutativo di cui al punto 3, al quale, in caso di esito positivo, segue lo svolgimento del tirocinio obbligatorio per almeno 2 casi di mediazione, in affiancamento a mediatori esperti del CRMC. Verrà riconosciuto come requisito assolto il tirocinio attuato, presso il Centro Regionale per la Mediazione dei Conflitti, in modalità stage, a completamento di percorso di studi, opportunamente documentato.

Sulla base del possesso di tutti i requisiti sopra indicati, con successivo Decreto del Dirigente del Servizio competente viene disposta l'iscrizione nell'Elenco e notificata l'iscrizione al richiedente. In caso contrario viene comunicato all'aspirante l'esito negativo della richiesta d'iscrizione.

L'Elenco, costantemente aggiornato, viene pubblicato nel sito istituzionale della Regione Marche.

8. Criterio di scelta dei mediatori per la collaborazione professionale con la Regione Marche

Al fine di soddisfare il fabbisogno di operatori presso il CRMC, la Regione sceglie i mediatori nell'elenco garantendo:

1. la continuità del funzionamento e dei servizi erogati dal Centro;
2. l'adeguatezza delle competenze tecniche e curriculari necessarie alla specificità del caso, viste anche le indicazioni fornite dalla Commissione dopo il colloquio.

9. Cancellazione dall'elenco

Il Dirigente responsabile del Centro provvede alla cancellazione dall'elenco con proprio atto nei seguenti casi:

1. valutazione negativa delle prestazioni previste dall'eventuale contratto di collaborazione nello svolgimento delle attività di mediazione. La valutazione è desumibile da una dettagliata relazione tecnica redatta dal Coordinatore del Centro;
2. mancata frequenza alla formazione continua e alla supervisione, organizzata dalla Struttura Regionale competente.

Il relativo atto viene pubblicato al link: <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Persone-sottoposte-a-provvedimenti-dell'autorit%C3%A0-giudiziaria/Centro-regionale-per-la-mediazione-dei-conflitti#Normativa>